

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1990

Provvedimenti contro i sequestri di persona
a scopo di estorsione e lotta contro la criminalità

ONOREVOLI SENATORI. — Il sequestro di persona rappresenta il crimine che più ripugna alla coscienza civile e morale.

Questo disegno di legge vuole essere un contributo finalizzato a realizzare una concreta lotta contro il sequestro di persona e, contemporaneamente, scardinare dall'interno le organizzazioni che prosperano su questo orrendo delitto. Gli interventi giudiziari con cui le istituzioni rispondono a tale crimine sono contrastanti; talvolta si è seguita la «linea dura», come nel «caso Belardinelli», in virtù di una interpretazione estemporanea dell'articolo 219 del vecchio codice di procedura penale, che impone alla polizia giudiziaria di impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze. In virtù di

tale interpretazione alcuni magistrati hanno disposto il «blocco» del patrimonio di famiglia dei sequestrati. Altre volte si è adottata la «linea morbida», come nel «caso Casella», nella convinzione che l'intransigenza avrebbe potuto mettere in pericolo la vita dell'ostaggio.

È evidente che questi comportamenti contrastanti da parte delle istituzioni giudiziarie oltre a creare confusione nell'opinione pubblica, sulla coerenza delle misure repressive, rischiano di concentrare l'azione dei sequestratori su certe aree del territorio statale, nelle quali la magistratura si è dimostrata più «morbida».

Da qui la necessità di adottare una politica giudiziaria omogenea al fine di

concretizzare un serio potere deterrente nei confronti dei sequestratori.

Il sequestro di persona a scopo di estorsione è un delitto che viene perpetrato con la prospettiva di conseguire illeciti ed elevati profitti dai familiari dell'ostaggio. È evidente che il renderlo economicamente improduttivo significherebbe privarlo di ogni interesse per le organizzazioni criminali.

L'unico mezzo per conseguire questo risultato è quello di bloccare la disponibilità del patrimonio del sequestrato e dei suoi familiari o di quanti siano fondatamente sospettati di concorrere alla raccolta del riscatto, senza ovviamente pregiudicare la disponibilità dei beni necessari ai fini familiari, professionali o produttivi, da parte dei prossimi congiunti.

È opportuno sottolineare che nel caso in cui il presente disegno di legge venisse approvato non verrebbe messa a repentaglio, più di quanto già non avvenga, la vita e l'incolumità degli ostaggi. Infatti i dati forniti dal Ministero dell'interno indicano che dal 1976 al 1983, ben 42 ostaggi non sono mai rientrati o sono stati ritrovati cadaveri nonostante che per 19 di essi sia stato pagato il riscatto (pari al 45 per cento); nello stesso periodo è stato disposto il «blocco» di 55 patrimoni dei familiari dei sequestrati e solo in 7 casi l'ostaggio non è mai rientrato (pari al 13 per cento). Mi rendo conto che i dati sono limitati e che manca una approfondita indagine conoscitiva sui sequestri. Ma da essi possiamo desumere che il pagamento del riscatto aumenta in modo significativo il pericolo per la vita dell'ostaggio presumibilmente legato anche ai lunghi «tempi tecnici» per il procacciamento del denaro contante e per le trattative con i rapitori. Inoltre esiste la possibilità, tutt'altro che remota, che l'ostaggio, dopo il pagamento del riscatto, venga «venduto» ad un'altra organizzazione criminale, riprendendo dall'inizio l'orribile sequenza dei contatti, patteggiamenti, ricatti ed orecchie mozzate. Ma se i dati forniti si possono considerare un campione sufficientemente rappresentativo, essi danno l'indicazione di adottare questo disegno di

legge affinché la vita di un uomo sia difesa da una legge coraggiosa e coerente, piuttosto che dall'eroismo della forza pubblica o dalla caparbità di qualche magistrato.

Tale misura però non sarebbe di per sé in grado di produrre risultati apprezzabili se non fosse supportata da un necessario corollario di norme che la rendano efficace.

È necessaria in sintesi:

l'incriminazione di chi concorra direttamente o indirettamente al procacciamento del riscatto da pagare per la liberazione dell'ostaggio ad esclusione dei parenti, degli affini o dei conviventi;

la nullità dei contratti e di qualsiasi negozio giuridico quando le parti siano a conoscenza che esso tende, direttamente o indirettamente, al procacciamento del prezzo da pagare per la liberazione dell'ostaggio;

la non ripetibilità del denaro o di altri beni ricevuti in relazione a contratti e negozi giuridici diretti al procacciamento del prezzo da pagare per la liberazione dell'ostaggio.

Questo disegno di legge vuol essere anche un contributo concreto allo scardinamento dall'interno delle organizzazioni criminali che prosperano sul sequestro di persona. Infatti il presente disegno di legge prevede attenuanti per i «collaboratori», mirando a far saltare «dall'interno» le organizzazioni criminali, creando le condizioni perchè qualcuno coinvolto nel reato collabori senza reticenze all'individuazione e alla cattura di chi ha concorso nel sequestro.

La lotta al crimine significa non solo lasciare meno delitti impuniti ma anche meno delinquenti in circolazione anche perchè continuerebbero a delinquere. Da qui la proposta di favorire da una parte, mediante incentivi, al ravvedimento e al pentimento e, dall'altra, l'esclusione per i condannati per sequestro di persona dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, con particolare riguardo alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale, ai permessi, eccetera.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È necessaria in sintesi:

la riduzione della pena fino a due terzi a chi collabora senza riserve e reticenze all'individuazione e alla cattura di chi ha concorso con esso al sequestro di persona;

la esclusione per i condannati per il sequestro di persona dai benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo il caso di collaborazione con la giustizia;

la punibilità del reato secondo le leggi italiane anche se commesso all'estero.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'autorità giudiziaria, durante la permanenza del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, sospende la disponibilità dei beni personali, esclusi quelli strettamente necessari ad esigenze familiari e ad attività professionali o produttive, da parte dei prossimi congiunti delle vittime o di altre persone, quando vi sia fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del reato il prezzo della liberazione.

Art. 2.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, direttamente od indirettamente concorre al procacciamento del prezzo da pagarsi per la liberazione di persona sequestrata a scopo di estorsione è punito con la reclusione fino a cinque anni.

2. Il delitto indicato al comma 1 è punito secondo la legge italiana anche se commesso all'estero.

3. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di anni due.

Art. 3.

1. È nullo qualsiasi contratto od altro negozio giuridico quando le parti siano a conoscenza che esso tende, direttamente od indirettamente, al procacciamento del prezzo da pagare per la liberazione di persona sequestrata a scopo di estorsione.

2. Nei confronti di chi ha agito per conseguire la disponibilità di quanto necessario per pagare il prezzo dell'estorsione, non sono ripetibili il danaro o gli altri beni

dallo stesso ricevuti in relazione ai negozi di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Chiunque, avendo assistito ad un sequestro di persona a scopo di estorsione o avendone avuto notizia, omette di farne denuncia al procuratore della Repubblica, al pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria è punito con la reclusione fino ad un anno.

2. Non è punibile chi con la persona sequestrata è legato da vincolo di affinità fino al quarto grado e di parentela fino al sesto grado o comunque da rapporto di convivenza.

Art. 5.

1. Per l'imputato o il condannato che rende piena confessione di tutti i reati commessi ed aiuta senza riserve o reticenze l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura degli autori dei reati confessati ovvero fornisca comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione dei fatti e la scoperta o la cattura degli autori di essi, la pena può essere ridotta fino ai due terzi ed alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dieci a quindici anni.

Art. 6.

1. Ai condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione non sono applicabili i benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, limitatamente alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale, alle licenze e ai permessi, salvo che abbiano collaborato ai sensi dell'articolo 5.